Allegato 1

Allegato 2 (Decreto rettorale n. 2743-2009 del 16-11-2009)

(Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 17 settembre 2008. Emanato con Decreto Rettorale del 29 settembre 2008, Decreto REP. 2681-2008, PROT.53563)

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - Premesse e finalità

- Il Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM- 77 in Scienze Economico-Aziendali di cui al 16 marzo 2007 G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155.
- 2. Il Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale si svolge nella Facoltà di Economia. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale di seguito indicato con CCLM.
- 3. L'ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
- 4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l'organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti. Il Consiglio di Facoltà, di seguito indicato con CDF, si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici Regolamenti.
- 5. L'attivazione del Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 studenti iscritti o potenzialmente iscrivibili. Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2007 n. 135, il Senato Accademico potrà riconsiderare tale soglia.

Art. 2 - Ammissione

- 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Gli studenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti curriculari di cui al successivo comma 3 e di adeguata personale preparazione, non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative. Viene dato per acquisito il possesso di conoscenze di base, a livello di primo ciclo di insegnamento universitario, negli ambiti disciplinari "economico", "aziendale", "quantitativo" e "giuridico", ed in particolare una adeguata padronanza delle seguenti discipline:
 - Economia aziendale
 - Microeconomia e Macroeconomia

- Ragioneria
- Controllo di gestione
- Organizzazione aziendale
- Economia e gestione delle imprese
- Marketing
- Diritto commerciale

Vengono inoltre date per acquisite una adeguata capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici (elaborazione di testi, utilizzo di fogli elettronici di calcolo, progettazione e gestione di database, utilizzo di strumenti di presentazione) e una adeguata conoscenza della lingua inglese (capacità di comunicare in modo soddisfacente, abilità di lettura e ascolto anche collegate alla comunicazione accademica).

- 2. Il Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale è ad accesso non programmato con prova di ammissione. L'iscrizione potrà avvenire solo previo superamento con esito positivo della prova di ammissione di cui al successivo comma 4. Sono esonerati dall'obbligo della prova di ammissione e sono pertanto direttamente ammessi al Corso di laurea magistrale, in quanto riconosciuti in possesso di personale adeguata preparazione, esclusivamente gli studenti in possesso dei requisiti di cui al comma 3 che abbiano conseguito un voto di laurea uguale o superiore a 95/110. Nel caso di studenti in possesso di diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, la prova di ammissione è comunque obbligatoria, indipendentemente dalla votazione conseguita.
- 3. Per potersi iscrivere al Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi:
 - o almeno n. 30 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, ING-IND/35
 - o almeno n. 10 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03
 - o almeno n. 10 CFU in uno o più dei seguenti SSD: SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06, MAT/05, MAT/06, MAT/08, MAT/09
 - o almeno n. 10 CFU in uno o più dei seguenti SSD: IUS/01, IUS/04

E' ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% ovvero 6 CFU. Tale margine di tolleranza può applicarsi indifferentemente ad uno solo dei gruppi di SSD sopraelencati o a più gruppi.

- 4. La prova di ammissione consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla di cui una sola esatta tra le quattro elencate per ciascun quesito. Le materie oggetto della prova di ammissione sono le seguenti:
 - Economia aziendale
 - Ragioneria

- Controllo di gestione
- Organizzazione aziendale
- Economia e gestione delle imprese
- Marketing
- Microeconomia e Macroeconomia
- Diritto commerciale

L'avviso di ammissione, pubblicato annualmente, recherà l'indicazione del numero di quesiti relativi a ciascuna materia o gruppo di materie, dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti incluse le eventuali penalizzazioni in caso di risposta sbagliata, e il punteggio complessivo minimo richiesto per il superamento della prova e quindi per l'ammissione al Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale.

- 5. Per i soli studenti non comunitari soggetti al superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, l'avviso di ammissione pubblicato annualmente potrà eventualmente prevedere che, in luogo della prova di cui al comma 4, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione possa avvenire nel corso dello stesso colloquio volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana. Il colloquio volto ad accertare l'adeguatezza della personale preparazione potrà svolgersi anche in lingua inglese, e verterà sulle stesse discipline indicate al comma 4.
- 6. Qualora il candidato non sia in possesso degli specifici requisiti curriculari di cui al comma 3, su indicazione del CCLM potrà eventualmente frequentare singoli insegnamenti offerti dalla Facoltà e sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione alla Laurea magistrale. L'iscrizione al Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale è comunque subordinata al superamento con esito positivo della prova di ammissione di cui al comma 4.
- 7. E' possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati, su proposta del Consiglio di Facoltà, dal Senato Accademico per gli studenti che abbiano conseguito la laurea nello stesso anno accademico.

Art. 3 - Organizzazione didattica

- 1. Il Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale è organizzato in curricula, secondo quanto indicato nell'Allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei curricula viene deliberata annualmente dal CDF in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.
- 2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'Allegato 2, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà.

Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'Allegato 2, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Economia, sede amministrativa del Corso e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.

- 3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'Allegato 2.
- 4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.
- 5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di Padova, elencati nell'area "STRUTTURE" del sito web della Facoltà, cui afferiscono i professori e ricercatori impegnati nel Corso di studio.

Art. 4 - Esami e verifiche

- 1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2 è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
- 2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
 - 1) di base;
 - 2) caratterizzanti;
 - 3) affini o integrative;
 - 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
- 3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CDF. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
- 4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli appelli previsti al comma 1.

- 5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene attraverso una prova organizzata all'inizio del primo anno del Corso di studio, volta a verificare il possesso di capacità di comprensione ed espressive almeno pari al livello B1, e per le abilità di lettura al livello B2, del Common European Framework, o livelli equivalenti. Lo studente che supera la prova acquisisce 1 CFU così come previsto dall'ordinamento didattico. Lo studente che non sostiene o che non supera la prova potrà acquisire il CFU previsto previo superamento degli accertamenti di profitto che verranno programmati nel corso dell'anno accademico dopo la conclusione del corso di Lingua Inglese (M) organizzato dalla Facoltà. L'acquisizione del CFU previsto è obbligatoria entro il primo anno del Corso di studio e, trascorso tale termine, lo studente non potrà comunque sostenere ulteriori accertamenti di profitto, diversi da quelli relativi agli insegnamenti previsti nel primo anno del Corso di studio, prima dell'acquisizione del CFU previsto per la conoscenza della lingua inglese.
- 6. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati dal Delegato del Preside per i Rapporti Internazionali, e riconosciuti previa verifica della coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 10, comma 3, i voti riportati negli esami sostenuti all'estero concorreranno alla determinazione del voto finale di laurea secondo le modalità indicate nell'art. 6, comma 2. La conversione dei voti in trentesimi avverrà sulla base dei criteri stabiliti dal CDF.
- 7. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'Allegato 2, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea magistrale.
- 8. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente; qualora, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 4 comma 2, il piano di studio comprenda solo uno degli insegnamenti, la valutazione finale di profitto, espressa in trentesimi, dovrà intendersi riferita al singolo insegnamento. Qualora, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 4 comma 2, lo studente sostenga successivamente l'esame relativo all'altro insegnamento per il quale era prevista una prova di esame integrata, gli esiti dell'accertamento di profitto dovranno essere registrati separatamente, non essendo in alcun modo possibile la successiva registrazione come esame integrato.
- 9. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 6 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova. Il CDF può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

- 2. Il Presidente del CCLM, di concerto con il relatore, potrà autorizzare il parziale svolgimento dell'attività finalizzata all'elaborazione della tesi presso aziende, amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati di ricerca, sulla base di apposite convenzioni.
- 3. Le modalità di scelta dell'argomento della prova, la procedura per la designazione del docente relatore e i criteri generali di valutazione della prova finale sono disciplinati dal "Regolamento tesi di laurea magistrale" approvato dal CDF.
- 4. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA.
- 5. Nel caso in cui lo studente abbia svolto un periodo di studio all'estero o abbia sviluppato parzialmente la tesi presso aziende, enti pubblici e centri di ricerca stranieri, la prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCLM. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso in lingua italiana.

Art. 6 - Conseguimento della laurea magistrale

- La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
- 2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:
 - a) della media ponderata MP dei voti vi degli esami di cui all'articolo 4, comma 7 e all'articolo 10, comma 3, pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente:
 - b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale.
 - Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.
- 3. E' possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del corso di studio (2 anni), fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo successivo.

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Obblighi di frequenza

- 1. Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all'inizio di ogni anno accademico.
- 2. È facoltà del Preside e del CDF non ammettere alla frequenza di un insegnamento gli studenti iscritti ad un anno del Corso di studio precedente a quello nel quale è prevista l'erogazione dell'insegnamento.

3. Il Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 8 - Iscrizione al secondo anno

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito entro la fine del primo anno di iscrizione almeno 30 CFU validi per il conseguimento della laurea magistrale. In mancanza di tale requisito, lo studente viene iscritto come ripetente al primo anno.

Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

- Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata personale preparazione, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera di una Commissione nominata dal CDF, secondo i seguenti criteri:
 - a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%; ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dalla Commissione. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;
 - b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 1 direttamente riconosciuta è pari ad almeno il 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dalla Commissione che potrà comunque riconoscere eventuali CFU relativi a settori scientifico disciplinari diversi previa verifica dei contenuti formativi;
 - c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'eventuale riconoscimento è subordinato ad una attenta e puntuale verifica dei contenuti formativi da parte della Commissione.
- 2. In caso di riconoscimento, verrà attribuito lo stesso voto attribuito nel Corso di studio di provenienza.

Art. 10 - Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro il mese di luglio del primo anno del Corso di studio secondo le modalità indicate nel "Regolamento piano di studio" approvato dal

CDF. La mancata presentazione del piano di studio nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Facoltà comporta l'esclusione da accertamenti di profitto relativi ad insegnamenti diversi da quelli previsti nel primo anno del Corso di studio. Il piano di studio deve essere approvato dal CDF, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CDF stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.

- 2. Le successive modifiche del piano di studio sono disciplinate dal "Regolamento piano di studio" approvato dal CDF.
- 3. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CDF, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate al momento della presentazione del piano di studio. Non potranno in alcun caso essere considerate ai fini dell'acquisizione dei CFU necessari per il conseguimento della laurea attività formative non preventivamente indicate al momento della presentazione del piano di studio. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento, purché il numero complessivo dei CFU acquisiti non ecceda i CFU previsti dall'ordinamento didattico per le attività formative autonomamente scelte dallo studente. Eventuali CFU in eccesso rispetto ai 120 CFU richiesti per il conseguimento della laurea non concorreranno alla determinazione del voto finale di laurea; la decurtazione riguarderà i CFU relativi alle attività formative nei cui accertamenti di profitto lo studente ha riportato la votazione più bassa.
- 4. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CDF, secondo le modalità di cui al precedente comma 1.
- 5. I piani di studio non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

Art. 11 - Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal CDF.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.

2. Per tale valutazione il CCLM si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico

1. Il CDF e il CCLM attuano iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CDF si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Modifiche al Regolamento

- Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Preside, dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
- 2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i due anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CDF e del CCLM.